

Avviso Pubblico

Contributi a sostegno di produzioni cinematografiche e audiovisive in Campania

Risposte ai quesiti

Sezione 1 - Produzione

1. Opere ammissibili

D. 1.1) In riferimento alle categorie di cui all'art. 1 co. 1, tra le opere ammesse nella categoria "A" sono compresi anche i documentari o film del reale, quando di durata superiore ai 52 minuti?

R. 1.1) Le opere ammissibili in questa categoria possono ricomprendere anche i documentari o film del reale e i factual drama, purché l'opera abbia una durata complessiva non inferiore a 52 minuti e abbia destinazione cinematografica così come definita all'art. 2 del DM del 14/07/2017 oppure sia destinata alla programmazione televisiva.

D. 1.2) I progetti di opere audiovisive in fase di realizzazione, le cui attività di preparazione hanno avuto inizio in una data antecedente rispetto alla pubblicazione del bando o prima dell'arco temporale utile per la presentazione della domanda, possono ritenersi ammissibili?

R. 1.2) Le attività di sviluppo, pre-produzione e preparazione dell'opera possono svolgersi prima della presentazione della domanda. Tuttavia, **l'inizio delle attività di ripresa non può avere luogo prima del giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo.**

D. 1.3) Nella definizione di opere ammissibili per la categoria "B" ("opere audiovisive di durata uguale o inferiore a 52', anche seriali, di finzione, di animazione o di contenuto documentaristico") si intende la somma di più puntate oppure ogni puntata deve essere massimo 52'?

R. 1.3) Le opere ammissibili nella categoria "B" devono avere durata complessiva pari o inferiore a 52', sia che si tratti di opere singole, sia che si tratti di opere seriali. Nel secondo caso concorre alla durata complessiva la somma delle singole parti di cui si compone la serie (es. serie in 10 parti di 5' ciascuna = durata di 50' minuti).

D.1.4) E' possibile presentare domanda di contributo per una singola parte e/o episodio relativamente a prodotti seriali di cui alla categoria "B"? In caso affermativo, l'eventuale ottenimento del contributo è condizionato alla realizzazione della singola parte e/o episodio con relativo rendiconto oppure al termine dell'intera serie con relativa rendicontazione complessiva?

R. 1.4) Per le opere presentate nella categoria "B", il contributo può essere richiesto per un'opera singola oppure per una serialità, non per la parte singola di una serialità, anche nel caso che una sola delle parti dovesse essere ambientata in Campania. Pertanto la liquidazione del contributo è condizionata al completamento dell'intera serie.

D.1.5) E' possibile presentare la richiesta di contributo per la realizzazione di un "teaser" relativo ad un Film e/o serie televisiva ?

R.1.5). No, I *teaser* non sono considerate opere ammissibili.

2. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

D. 2.1) All'articolo 3 comma 2 del Piano è prevista la possibilità che il soggetto richiedente sia un coproduttore o produttore esecutivo dell'opera. Possono presentare la domanda un co-produttore con una quota minoritaria, oppure un produttore esecutivo incaricato solo della parte italiana della realizzazione di un film, che non è titolare dei diritti di commercializzazione e sfruttamento del soggetto e/o trattamento e della sceneggiatura presentati?

R. 2.1) La domanda può essere presentata anche da un co-produttore che detenga una quota di minoranza o dal produttore esecutivo, purché i rapporti con il produttore che detiene la quota di maggioranza siano regolati da contratto che attesti la legittimità della presentazione della domanda stessa. Tale contratto va allegato alla domanda. Qualora il progetto venga ammesso al finanziamento il soggetto richiedente dovrà garantire anche per conto degli altri soggetti coinvolti, pena la revoca del beneficio, il pieno adempimento degli obblighi del beneficiario, nel rispetto di tutto quanto previsto agli artt. 8 e 9 dell'Avviso.

D. 2.2) Nel caso che il soggetto proponente sia il produttore esecutivo, come bisognerà comportarsi in relazione alla dichiarazione relativa al possesso della piena titolarità dei diritti di commercializzazione e sfruttamento della sceneggiatura, trattamento e soggetto (Dichiarazione sostitutiva di certificazione, lettera a)?

R. 2.2) Nel caso che il soggetto proponente sia produttore esecutivo o co-produttore di un'opera di cui non possieda piena titolarità in relazione ai diritti di commercializzazione e sfruttamento, esso dovrà comunque sottoscrivere la dichiarazione e dovrà esibire i contratti con il produttore/broadcaster, titolare dei diritti, e ogni ulteriore documentazione utile ad attestare la legittimità della presentazione della domanda stessa. **Il soggetto richiedente dovrà garantire, pena la revoca del beneficio, anche per conto degli altri soggetti coinvolti e anche nei confronti di futuri acquirenti e distributori, il pieno adempimento degli obblighi del beneficiario, nel rispetto di tutto quanto previsto agli artt. 8 e 9 dell'Avviso.**

D. 2.3) La mia società è una ditta individuale ed è stata appena costituita. Posso comunque presentare la domanda anche se la società è attiva da meno di un anno?

R. 2.3) Non sono previste limitazioni riguardo alla forma giuridica e al periodo di attività delle imprese. Si ribadisce tuttavia che alla data di presentazione dell'istanza, le imprese devono risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio con codice ATECO 59.11 oppure 59.12, se le imprese hanno sede in Italia, oppure la classificazione equivalente NACE Rev. 2 59.11, se le imprese hanno sede in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo.

D. 2.4) E' possibile accedere ai finanziamenti per un film a carattere sociale presentato da un'associazione di promozione sociale che abbia, tra le sue varie attività e scopi, anche i seguenti riportati nello statuto: "...ideare e realizzare spettacoli, mostre volte alla comunicazione di massa";....."aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali a livello territoriale, nazionale, internazionale".

R. 2.4) Le associazioni culturali in possesso dei requisiti enunciati all'art. 3 comma 1 lettera b) possono presentare domanda solo per progetti low budget presentati nella categoria "B" così come definiti all'art 1 comma 3 . In ogni caso, per tale tipologia di soggetti proponenti, **la realizzazione di prodotti audiovisivi deve essere espressamente citata nello statuto fra gli scopi principali** ed è necessario comprovare lo svolgimento di tale attività in relazione ad opere realizzate e diffuse nell'arco delle due annualità precedenti.

3. Requisiti di ammissibilità

D. 3.1) Sono produttore, autore della sceneggiatura e regista di un progetto che vorrei presentare. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di copertura finanziaria, come posso quantificare il lavoro già svolto (soggetto e sceneggiatura, ricerca location) e quello da svolgere in qualità di regista, senza percepire retribuzione? Anche per le location conto di poter avere dei luoghi in gratuità oppure con delle sponsorizzazioni in natura (appartamenti, esercizi commerciali). Come vanno quantificati?

R. 3.1) Ai fini del raggiungimento della soglia minima di copertura finanziaria, possono essere fatti valere sia i costi relativi alla scrittura e allo sviluppo del progetto già sostenuti, purché i costi già sostenuti siano documentati (con giustificativi e quietanze), sia i contributi in natura per l'utilizzo di beni mobili e immobili (es. materiale audiovisivo d'archivio, location, attrezzature, sedi di lavoro, etc.). Gli apporti in natura possono concorrere alla copertura finanziaria fino a un massimo del 15% del budget complessivo dichiarato. Non concorrono alla copertura, invece, prestazioni di lavoro volontarie non retribuite. Gli apporti in natura devono, in ogni caso, essere attestati da documenti sottoscritti fra le parti (es. produttore /co-produttore da una parte fornitore di un bene o sponsor dall'altra). In tale documentazione il valore economico degli apporti, quantificato secondo un metodo di calcolo congruo in base ai valori di mercato, dovrà essere indicato in maniera chiara ed esplicita. Sull'argomento, va sottolineato che i contributi in natura non saranno in ogni caso considerati costi ammissibili a fini del calcolo del contributo.

D. 3.2) All'art. 2 comma 5, si precisa che gli apporti in natura devono essere "quantificati con un metodo di calcolo congruo e trasparente, secondo i valori del mercato di riferimento" Si richiede di chiarire meglio questo riferimento, indicando concretamente gli strumenti di supporto al calcolo di tale valore (curricula, relazione illustrativa di accompagnamento). Gli apporti in natura devono essere dimostrati in sede di rendiconto o in sede di presentazione dell'istanza?

R. 3.2) Se fatti valere ai fini del raggiungimento della copertura finanziaria minima (fino al massimo consentito del 15% sul costo di produzione), gli apporti in natura, ove presenti, devono essere dichiarati e quantificati in sede di presentazione della domanda con documentazione allegata al piano finanziario. Gli apporti in natura, tuttavia, non sono considerati spese ammissibili ai fini del calcolo del contributo. Per quanto riguarda le attestazioni da produrre in relazione alla congruità con i valori di mercato, queste dipenderanno dalla natura degli apporti. Ad esempio, nel caso di uso di attrezzature, il riferimento di costo deve essere quello relativo al noleggio delle attrezzature, per il periodo di utilizzo riferito al progetto. Il riferimento ai valori di mercato può essere dato da un listino tariffe di noleggio e/o da preventivi della ditta fornitrice. In ogni caso l'entità del contributo in natura deve essere misurato in coerenza con il costo complessivo del progetto ed essere attestato da documenti sottoscritti fra le parti (es. produttore/co-produttore da una parte e fornitore di un bene/sponsor dall'altra).

D. 3.3) L'apporto diretto del produttore per la copertura finanziaria del film da cosa deve essere dimostrato? Basta un'autocertificazione?

R. 3.3) L'apporto diretto del produttore, se concorrente alla copertura finanziaria minima richiesta, deve essere certificato da attestazione bancaria che dimostri l'effettiva disponibilità dell'importo dichiarato, anche sotto forma di affidamenti o anticipazioni garantite. Tale attestazione va allegata al piano finanziario.

D. 3.4) La richiesta di attestazione bancaria vale anche per un co-produttore?

R. 3.4) Per gli eventuali apporti diretti di co-produttori e/o terzi finanziatori, qualora questi concorrano al raggiungimento della soglia minima di copertura finanziaria, è sufficiente allegare contratti legalmente vincolanti, in cui siano espliciti i reciproci impegni in relazione al finanziamento del film. Nel caso che l'apporto provenga da un co-produttore estero che abbia richiesto per il progetto un contributo pubblico e/o agevolazione fiscale nel paese di provenienza e/o altri finanziamenti, occorrerà allegare la relativa documentazione.

D. 3.5) Se la copertura finanziaria è garantita da commesse, pre-acquisto diritti televisivi, o accordi di co-produzione con un broadcaster o un distributore cinematografico è necessario richiedere al broadcaster/distributore cinematografico un'attestazione bancaria?

R. 3.5) No, nel caso che gli apporti derivino da accordi di co-produzione pre-acquisto di diritti, commesse da parte di un broadcaster o un distributore cinematografico, l'attestazione bancaria non è necessaria, a patto che nel relativo contratto, deal memo o lettera di impegno, che si dovrà allegare alla domanda, siano esplicitamente indicati l'importo da corrispondere e gli obblighi del coproduttore, committente o dell'acquirente dei diritti.

D 3.6) All'art 2 punto 4 lettera b, viene detto che nel caso di progetti per opere audiovisive destinate alle sale cinematografiche e/o alla televisione, è necessario presentare un contratto di distribuzione o un deal memo o una lettera di impegno per la distribuzione, con un distributore e/o un broadcaster televisivo e/o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi tramite piattaforma SVOD o VOD. E' obbligatorio consegnare il contratto se si tratta di opere non destinate alle sale cinematografiche e/o alla televisione? Invece, è confermato che per le opere di tipo B low budget non è necessario allegare il contratto di distribuzione?

R 3.6) La presenza di un contratto di distribuzione o deal memo o lettera di impegno per la distribuzione con un distributore e/o un broadcaster televisivo e/o un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi tramite piattaforma SVOD o VOD è requisito di ammissibilità solo per le opere presentate nella categoria "A" così come definite all'art.2 comma 1 lettera a). Va precisato in ogni caso che in questa categoria non sono ammesse opere che abbiano destinazione diversa dalla sala cinematografica o da un emittente televisiva. Si conferma che per le opere presentate nella categoria "B" tale requisito non sussiste e pertanto non è obbligatorio allegare la relativa documentazione, a meno che questa non sia necessaria a certificare la copertura finanziaria minima richiesta per i progetti con budget superiore ai 50.000 euro. Per i progetti "low budget" afferenti la categoria "B" non sussiste alcun obbligo di certificazione della copertura finanziaria. La completezza e realizzabilità dei progetti, la loro sostenibilità finanziaria e le strategie distributive sono elementi di valutazione dei progetti ai fini del riconoscimento del punteggio minimo di ammissibilità, qualunque sia la categoria in cui essi vengono presentati. A tal fine occorre allegare la documentazione utile alla valutazione a supporto delle dichiarazioni rese.

D. 3.7) Il numero minimo di giornate di lavorazione in Campania è riferito alle sole attività di ripresa o anche alle giornate di preparazione?

R. 3.7) Il numero minimo è riferito alle sole giornate di ripresa, purché si tratti di attività lavorative continuative, opportunamente documentate.

D. 3.8) Fra i requisiti di ammissibilità per la categoria "A" si dice che il progetto per essere ammissibile deve essere oggetto di un contratto di distribuzione. Si può ammettere un progetto per il quale la società di produzione cura anche la distribuzione?

R. 3.8) Sì, se questa società ha per oggetto sociale anche le attività di distribuzione, svolge entrambe le attività regolarmente ed è in possesso dei relativi codici ATECO per la produzione e la distribuzione.

D. 3.9) All'art. 2 comma 5 del bando è indicato che, se nella copertura finanziaria minima è incluso il tax credit, è necessario allegare la domanda di tax credit. Cosa succede in attesa dell'imminente pubblicazione dei nuovi decreti attuativi della Legge cinema nazionale? Trattandosi di una dichiarazione inserita nel piano finanziario e di fatto di una irrinunciabile e indispensabile domanda che sarà fatta da ogni produttore per ogni progetto, è possibile nell'istanza dichiararlo nel piano finanziario ed evitare di presentare la copia della domanda, giacché, presentata in questa fase, sarebbe controproducente per le ragioni sopra esposte?

R. 3.9) Come stabilito all'art. 2 co. 5 dell'Avviso, nel caso in cui parte della copertura finanziaria minima derivi da tax credit, sarà necessario allegare la relativa domanda alla Direzione Generale per il Cinema del Mibact, completa del numero di protocollo.

D. 3.10.) In relazione alle agevolazioni fiscali, tax credit interno e tax credit esterno, la normativa applicabile, fino all'approvazione dei decreti attuativi, vincola i produttori a percentuali più basse di quelle che sono state annunciate in relazione dell'approvazione dei decreti attuativi attesi. Inoltre il Ministero ha annunciato la pubblicazione dei decreti nell'arco delle prossime due o tre settimane. Alla luce di ciò chiediamo se sia possibile, in questa fase transitoria, presentare la domanda di accesso al contributo regionale, indicando nel piano finanziario la percentuale attesa dal tax credit anche se la domanda di tax credit presentata fa riferimento a percentuali inferiori e ferma restando la possibilità di fornire successive integrazioni non appena verrà emanato il decreto.

R. 3.10) All'art. 6 dell'Avviso non è prevista la possibilità di invio di integrazioni successive alla data di presentazione della domanda. Pertanto si ribadisce che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge 14 novembre 2016 n. 220 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", occorre necessariamente fare riferimento alla normativa attualmente vigente. **Nell'eventualità che, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti attuativi, il soggetto proponente ottenga un incremento del beneficio fiscale, tramite successive integrazioni e/o correzioni all'istanza già presentata al Mibact, il soggetto proponente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione Campania per la necessaria verifica del rispetto del limite massimo consentito per il cumulo di aiuti.**

4. Cumulo di domande

D.4.1) Se come produttore ho presentato una domanda in cui ho indicato un'altra società come co-produttore del progetto, il mio co-produttore può a sua volta presentare domanda per un altro progetto?

R.4.1) Sì, a patto che non si tratti di due imprese collegate, così come definite dall'art. 3 co. 3 dell'allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 e che si tratti di due progetti chiaramente diversi.

5. Cumulo di aiuti

D. 5.1) Il limite del cumulo di aiuti del 50% a valere sulle spese ammissibili si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa ammissibile per aiuti di Stato in generale e su tutto il budget del film o si riferisce

alle sole spese ammissibili per i contributi erogati dalla Regione Campania, cioè alle spese sostenute in Campania?

R. 5.1) Ai sensi del regolamento UE 651/14, art. 54, il limite si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa ammissibile nell'ambito del bilancio totale di produzione.

D. 5.2) Per il calcolo del cumulo di aiuti bisogna considerare anche il tax credit esterno o solo il tax credit interno?

R. 5.2) Alla determinazione del limite massimo del cumulo di aiuti concorrono sia il tax credit interno che il tax credit esterno. Allo stesso non concorrono gli apporti del terzo finanziatore che beneficia del tax credit esterno.

D. 5.3) Il contributo di un altro fondo regionale è un aiuto di stato, pur non essendo di provenienza statale?

R. 5.3) Sì anche i fondi regionali si configurano come aiuti di stato. Al cumulo di aiuti per un medesimo progetto e per la medesima tipologia di spese ammissibili - in questo caso spese per lo sviluppo, produzione e post-produzione dell'opera - concorrono tutti i contributi pubblici e agevolazioni fiscali percepite in Italia o in un altro stato membro dell'Unione Europea.

D. 5.4) Nella dichiarazione sul cumulo di aiuti, si richiede di indicare se si sono ricevuti altri aiuti di stato per lo stesso progetto. Bisogna indicare anche contributi che sono stati richiesti, ma per i quali non si conosce ancora l'esito della domanda?

R. 5.4) No, la dichiarazione si riferisce a contributi già riconosciuti a valere sulla stessa opera e la stessa tipologia di spese ammissibili, anche se ancora non erogati. Tuttavia, nel caso un contributo richiesto venga assegnato in una data successiva alla presentazione della domanda trasmessa alla Regione Campania, **il soggetto beneficiario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Regione Campania per la necessaria verifica del rispetto del limite massimo consentito per il cumulo di aiuti.**

6. Spese ammissibili

D. 6.1) Si richiede di chiarire il comma 6 dell'art. 5 laddove si scrive che "le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nelle imprese/associazioni produttrici, comunque non riferite alla gestione ordinaria, sono ammissibili nel limite del 40% dell'importo totale delle spese ammissibili";

R. 6.1) Le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci e da coloro che rivestono cariche sociali non sono considerate ammissibili se si riferiscono alla gestione ordinaria dell'impresa richiedente, ivi comprese le cooperative. Sono considerati ammissibili, nel limite del 40% del totale delle spese ammissibili, i compensi relativi a prestazioni d'opera riferibili all'opera per cui si richiede l'agevolazione e possono essere giustificati da buste paga con oneri ex-ENPALS o da fattura. Non sono ammissibili, invece, neanche per una quota parte relativa al periodo di tempo impiegato nel progetto, compensi per prestazioni per cariche sociali con oneri a carico della gestione ordinaria INPS (quali ad esempio: compenso per Presidente, compenso per il socio amministratore, etc)

D. 6.2) Il compenso per il produttore esecutivo è considerato come spesa ammissibile?

R. 6.2) Sì, se il compenso è riconosciuto per la prestazione, direttamente riconducibile al progetto oggetto di domanda, di un professionista o di un'impresa con residenza fiscale in Campania.

D. 6.3) Considerando il fatto che la diaria viene emessa su busta paga separata e viene data a tutte le persone non residenti nella città in cui si gira per spese da sostenere in loco, potreste confermarci se le spese sostenute per le diarie rientrano tra le spese ammissibili?

R. 6.3) Il costo sostenuto per il pagamento di diarie è ammissibile solo per il personale residente in Campania.

7. Presentazione della domanda

D. 7.1) Tra la documentazione richiesta, all'articolo 6 comma 4 lettera "p" si fa riferimento al piano di lavorazione. A questo scopo è stato predisposto un modello?

R. 7.1) La modulistica approvata non comprende un modello per il piano di lavorazione. Sarà preso in considerazione il documento presentato dal soggetto richiedente purché recante indicazione dei principali luoghi e delle località scenario delle riprese (a esclusione delle opere di animazione), nonché specifica evidenza delle ambientazioni in interni ed esterni e delle giornate complessive di lavorazione sul territorio campano, ivi comprese le attività di post-produzione.

D. 7.2) L'allegato 1.4 'Modello di Autocertificazione residenza' va presentato solo in fase di rendicontazione o anche, uno per ciascun componente del cast, in fase di presentazione della domanda?

R. 7.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 2 della griglia di valutazione per sceneggiatore e/o regista residente in Campania, il 'Modello di Autocertificazione residenza' 1.4 va compilato e sottoscritto dagli interessati anche in fase di presentazione della domanda, In ogni caso deve essere compilato e sottoscritto da ciascun componente della troupe e del cast residente in Campania in fase di rendicontazione.

D. 7.3) In caso di co-produzioni internazionali, la sceneggiatura e il soggetto e la documentazione relativa a contratti, lettere di impegno, profili delle società e curricula devono essere tradotti in italiano? Questo comporterebbe elevati costi di traduzione se gli originali sono in una lingua diversa.

R. 7.3). La documentazione allegata alla domanda se redatta in una lingua diversa dall'italiano deve essere presentata nella traduzione in lingua italiana o in lingua inglese. I documenti afferenti accordi di co-produzione, distribuzione, altri contratti, istanze per il riconoscimento di contributi pubblici etc. devono essere comunque presentati nella versione originale, con allegata traduzione in italiano o in inglese. La modulistica deve essere comunque compilata esclusivamente in lingua italiana. I documenti richiesti in via facoltativa (curricula, storyboard, moodboard) non devono necessariamente essere accompagnati da traduzione.

D. 7.4) Il DURC deve essere consegnato dal soggetto richiedente oppure la Regione Campania verifica *online* la regolarità del DURC?

R. 7.4) Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fornisce alla Regione Campania i dati per effettuare la verifica *online* nella dichiarazione sostitutiva di certificazione. Tale requisito di ammissibilità deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo del contributo.

D. 7.5) La firma digitale deve essere apposta su tutti i documenti dell'istanza, quindi anche su tutti gli allegati (che devono diventare tutti pdf non modificabili?) oppure solo sull'istanza principale? E' necessario apporre la firma autografa anche ad altri allegati come la sceneggiatura, trattamento, curriculum, company profile, piano di lavorazione?

R. 7.5) La firma digitale o firma elettronica qualificata, ai sensi del Regolamento UE n.910/2014, è prescritta, a pena di esclusione, solo sull'istanza di contributo (modello di domanda). La firma autografa o digitale del legale rappresentante deve essere apposta in calce alla domanda e - ove richiesto - in calce alla modulistica. Non è necessaria la firma autografa del legale rappresentante sugli altri allegati quali sceneggiatura, trattamento, curriculum, company profile, piano di lavorazione. La domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi in formato pdf non modificabile e salvati in bassa risoluzione.

D. 7.6) Per le società la visura camerale da inviare deve essere aggiornata a quale data in relazione all'istanza?

R. 7.6) La visura camerale deve essere aggiornata alle eventuali modifiche avvenute sulle caratteristiche e sulla struttura dell'impresa e deve riportare, pertanto, le informazioni legali dell'impresa e le principali informazioni economiche e amministrative aggiornate tra cui: dati anagrafici, codice fiscale, natura giuridica, data di costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi sociali, unità locali.

D. 7.7) E' stato stabilito un peso massimo in termini di MB dei documenti da allegare alla domanda o del peso totale dell'istanza da inviare via pec?

R. 7.7) Le domande devono essere inviate in formato pdf non modificabile. Per eventuali foto e filmati devono essere indicati i relativi link, con scadenza di permanenza di almeno 120 giorni.

D. 7.8) Nella compilazione del piano finanziario, come va indicato il contributo atteso dalla Regione Campania?

R. 7.8) Il contributo atteso va indicato nella misura dell'importo complessivo da assegnare a un progetto che abbia ottenuto il punteggio di 60 su 100 - punteggio minimo di ammissibilità - e secondo i limiti percentuali e i massimali stabiliti all'articolo 4 dell'Avviso.

D. 7.9) Nel riepilogo dei costi, vanno inseriti solo i costi sostenuti in Campania?

R. 7.9) No, per ogni voce di costo andrà inserito nell'apposita colonna il totale o la parte di esso sostenuta in Campania. Per ogni singola voce, i costi sostenuti in Campania potranno essere equivalenti al totale indicato per la voce di costo, oppure la quota parte del totale. Qualora per una voce di costo non si preveda alcuna spesa in Campania, andrà inserito solo il totale per quella voce, lasciando vuota la cella relativa alla spesa in Campania.

D. 7.10) Oltre a compilare il riepilogo dei costi, bisogna compilare anche l'elenco delle spese ammissibili?

R. 7.10) No, l'elenco delle spese ammissibili va semplicemente firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente "per presa visione".

8. Criteri e intensità del contributo

D. 8.1) La percentuale aggiuntiva per opere prime o seconde può essere applicata anche ai documentari?

R. 8.1) L'incremento percentuale per le opere prime e seconde può applicarsi alle sole opere cinematografiche presentate nella categoria "A", come definita all'art. 2 co. 1 lettera a) e dunque anche alle opere documentarie, se presentate in queste categorie.

D. 8.2) Nella griglia di valutazione dei progetti si riconosce una premialità di punteggio agli accordi di co-produzione e/o contratti di produzione esecutiva stipulati con imprese campane. Questa premialità vale solo nel caso in cui il soggetto proponente sia un'impresa con sede fuori dalla Campania?

R. 8.2) Sì. Sussistendone le condizioni, con l'attribuzione di tale punteggio, si intende incentivare l'attivazione di tutte le componenti della filiera produttiva di professionisti e aziende campane, prescindendo dalla sede del soggetto proponente.

D. 8.3) Nella griglia di valutazione al punto 4.5 si assegna un punteggio per visibilità e qualità della strategia di distribuzione. Posto che per la categoria "B" i progetti possono concorrere anche se non sono ancora presenti accordi di distribuzione, in che modo viene valutata la strategia e sulla base di quale documentazione?

R. 8.3) Nel caso non siano presenti accordi di distribuzione, per le categorie "B", il soggetto proponente potrà descrivere nelle note del produttore la strategia, la sua efficacia in relazione al genere/formato e la sua diversificazione dei canali di diffusione in relazione al target di pubblico. Si potrà fare riferimento alla partecipazione a festival, eventi di mercato (pitch, forum, screenings), e/o all'utilizzo di propri canali di diffusione web con indicazione del numero di visualizzazioni. Potranno, inoltre, essere allegate lettere di interesse, inviti a partecipare a festival, o altra documentazione utile a corroborare la strategia descritta.

D.8.4) All'articolo 4, dove si parla degli incrementi previsti sui limiti del contributo, per coproduzioni a cui partecipi almeno un altro Stato membro dell'UE, si intende una produzione cui partecipa lo Stato nel senso dell'istituzione per esempio la Repubblica Federale Tedesca?

R.8.4) No, si intende una co-produzione con una società con sede in uno stato membro dell'Unione Europea.

9. Finanziamento dei progetti, modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

D. 9.1) In relazione all'ammissibilità a rendiconto delle spese sostenute da coproduttori o produttori esecutivi, diversi dal soggetto richiedente, è possibile che la documentazione giustificativa di tali spese sia intestata al co-produttore, ad esempio nel caso in cui il soggetto richiedente e i co-produttori partecipino insieme a dei sopralluoghi in Campania e ciascuno si faccia carico separatamente delle proprie spese di viaggio e soggiorno?

R. 9.1) Sì. Le spese eventualmente sostenute da soggetti diversi dal richiedente in qualità di coproduttori o produttori esecutivi, devono comunque essere chiaramente imputabili all'opera ed essere documentate da giustificativi quietanzati. Al riguardo si ribadisce che il rapporto tra tali

soggetti dovrà essere regolato da contratto e che per la corretta rendicontazione i coproduttori o i produttori esecutivi dovranno rendicontare le spese sostenute al soggetto richiedente, con le stesse regole a cui quest'ultimo è tenuto nei confronti della Regione Campania.

D. 9.2) Abbiamo in sviluppo un film che vorremmo girare a settembre in Campania. Vorremmo sapere se spediamo la domanda entro la metà del mese di maggio quando possiamo avere una risposta definitiva?

R. 9.2) La procedura prevista dall'Avviso è complessa e articolata in più fasi: istruttoria di ammissibilità; valutazione da parte di una Commissione; assegnazione del contributo. L'ufficio opera secondo i principi di semplificazione procedimentale e tempestività dell'azione amministrativa per garantire 'risposte' in tempi certi e rapidi alle istanze avanzate dai soggetti richiedenti.

D. 9.3) Ai fini della rendicontazione viene considerata valida, e con quale tipo di documentazione, tra le spese ammissibili, la paga del personale dipendente del soggetto proponente incaricato con un incarico di servizio del datore di lavoro per un ruolo e periodo determinato sul progetto per cui si richiede il contributo?

R. 9.3) Le spese relative a prestazioni effettuate da personale dipendente, se riferite alla gestione ordinaria dell'impresa/associazione richiedente possono essere considerate ammissibili nell'ambito delle spese generali. Al riguardo si ribadisce che le "spese generali" sono considerate ammissibili nella misura massima del 5% sul totale di questa voce di costo. Nel caso in cui il personale dipendente sia destinatario di incarichi che assegnano un ruolo nel progetto oggetto della domanda, sono ammissibili i compensi riferiti a incarichi/prestazioni d'opera, per la quota parte relativa al periodo di tempo impiegato nel progetto, se relativi all'opera per cui si richiede l'agevolazione e giustificati da buste paga.